

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 307 DEL 23/02/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA ISTITUTO WATSON DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 308/24

Il Direttore dell'U.O.C Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che in data 17.01.2024, con nota prot. n. 4977, è pervenuta a questa Azienda da parte della Scuola di Formazione in Psicoterapia Istituto Watson di Torino, la richiesta di stipulare la convenzione per il tirocinio formativo e di orientamento per gli specializzandi in Psicoterapia.

Rilevato che con mail del 18.01.2024, è pervenuto il nominativo della studentessa interessata a svolgere il tirocinio presso l'AULSS7, specificando l'area di interesse di Psichiatria e allegando il relativo curriculum.

Preso atto che la richiesta di avvio tirocinio della studentessa indicata è stata accolta favorevolmente con mail conservata agli atti, dal dott. Nicola Magnavita, Direttore dell'UOC Psichiatria 1 (mail del 9.02.24) e dal Dirigente Psicologo del CSM 1, dott.ssa Roberta Maschio (mail del 12.02.24).

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di sottoscrivere la convenzione allegata alla presente proposta.

Preso atto che la convenzione avrà durata di 4 anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone di sottoscrivere la convenzione con l'Istituto Watson, allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione con la Scuola di Formazione in Psicoterapia Istituto Watson allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento dell'attività di tirocinio formativo e di orientamento presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di 4 anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza;
3. di dare atto che l'Istituto Watson copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per

l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO **(ai sensi dell'art.8, comma 4b del regolamento n. 509/1998)**

TRA

La Scuola di Formazione in Psicoterapia Istituto Watson, d'ora in poi denominata "*soggetto proponente*", con sede legale a Torino, Corso Vinzaglio 12 bis, Codice Fiscale/P. IVA: 02407780010, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott. Enrico ROLLA, nato a VIU' (TO), il 06/07/1948 – Codice Fiscale: RLLNRC48L06M094J

E

L'Azienda U.L.S.S.7 Pedemontana d'ora in poi denominata "*soggetto ospitante*", con sede legale in Via Dei Lotti n°40 - Bassano del Grappa, rappresentata nella persona del suo Direttore generale Dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 04.05.1967.

Premesso che:

L'Istituto Watson è stato abilitato ad istituire e attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia, con G.U. n° 92 del 21/04/1998 che con la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie.

Ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno 100 ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

L'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. (Circolare MIUR, prot. N. 2563 del 29/05/2008) prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 508/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO, SEGUE

ART. 1

Il soggetto ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.

Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 3 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio, di cui all'articolo 1, possono partecipare gli specializzandi, esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni, iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- Il nominativo del tirocinante
- I nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante
- Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante
- Le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica presso cui sarà svolto il tirocinio.

L'impegno orario, previsto per ciascun anno accademico, è di 200 ore per il I e II anno della scuola e di 150 ore per il III e IV anno

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
- Rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy

ART. 5

Il soggetto proponente assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi sono coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile conto terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio, mediante copertura assicurativa polizze n.° 05/699/9999 (infortuni e malattia) e n.° 03/699/7512 (resp. civile terzi), stipulate con la Reale Mutua di Assicurazioni, gerenza di Roma.

ART. 6

La convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza

ART. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 8

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificata dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino,

Per l'Istituto Watson

***Il Legale Rappresentante
Dr. Enrico ROLLA***

Per Azienda ULSS7 Pedemontana

***Il Direttore Generale
dott. Carlo Bramezza***